

TI_GERICHTE 13.2020.89 vom 15. Januar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2020.89

FR: TI_GERICHTE 13.2020.89 du 15 janvier 2021

IT: TI_GERICHTE 13.2020.89 del 15 gennaio 2021

Regeste

La notificazione di un atto è una comunicazione e non una decisione impugnabile. L'assegnazione di un termine al denunciato in lite mira a chiarire se questi intende partecipare nel processo. Mancanza di interesse della controparte a impugnare questa decisione

Erwägungen

E. 2

La decisione con cui il Pretore aggiunto ha assegnato alla denunciata in lite un termine per determinarsi sulla denuncia medesima è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In applicazione dell'art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 4 agosto 2020. Rimesso alla posta il 24 agosto 2020, per effetto dell'art. 145 cpv. 1 lettera b CPC (ferie giudiziarie) il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

E. 3

Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

E. 4

L'impugnabilità della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La reclamante non rende verosimile, e neppure sostiene che la decisione ordinatoria sia in qualche modo suscettibile di arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto pregiudizio appare evidente. Ne discende che in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

E. 5

Comunque sia, va ancora rilevato che la denuncia di lite è uno strumento che permette a una parte (litisdenunciante) di coinvolgere un terzo (litisdenunciato) nel processo, allo scopo di

salvaguardare i propri diritti in un futuro processo contro di lui. Il CPC non contiene disposizioni circa il modo di procedere alla denuncia di lite. Di per sé è sufficiente una dichiarazione formale del denunciante nei confronti del denunciato, che non necessita di forma specifica e può essere anche orale. Per denunciare una lite non è poi necessario coinvolgere l'autorità giudiziaria e il denunciante può procedervi mediante dichiarazione privata. Diversamente da quanto previsto per l'intervento adesivo (art. 74 CPC), la semplice denuncia di lite neanche richiede che il denunciante renda verosimile un interesse giuridico, la cui esistenza non deve quindi essere esaminata dal giudice e la cui esistenza quindi neppure può essere contestata dalla controparte. Poiché si tratta di un atto unilaterale di una parte in causa, il giudice non ha da decidere sull'ammissibilità della denuncia di lite, né la controparte vi si può opporre. L'assegnazione di un termine al denunciato in lite ha quale unico scopo di chiarire se il denunciato intende partecipare al processo. Anche nel merito il gravame sarebbe quindi da dichiarare inammissibile in mancanza di un interesse della reclamante a impugnare la decisione in oggetto.

E. 6

Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

E. 7

Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2020 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 600.–, sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 24 agosto 2020 alla controparte): - ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell'art. 93 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.